



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9384 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Del Prete, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Aeronautica Militare Direzione
per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

dei seguenti provvedimenti:

A) Provvedimento di cui al Verbale ██████████ esso i ██████████ nonché al

Verbale del [REDACTED], con il quale la Commissione medica per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici dell'Aeronautica Militare, nominata con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0000112 in data 3/3/2025, in relazione al Concorso per esami bandito dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12024 0001357 del 13/12/2024, pubblicato nel portale unico del reclutamento (portale Inpa) in data 16/12/2024 e modificato con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12025 000295 del 23 aprile 2025, per l'ammissione di 155 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, ha giudicato il ricorrente non idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica, specialità pilota, con la seguente motivazione : “[REDACTED]”, con conseguente esclusione dalla predetto

Concorso;

B) Della graduatoria finale di ammissione, emessa eventualmente nelle more della presentazione del presente ricorso se escludente il ricorrente;

C) Della eventuale graduatoria degli idonei se redatta e non pubblicata di cui si ignorano gli estremi;

D) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

E) nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al Concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.11.2025:

annullamento della graduatoria finale del concorso per 60 posti del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, pubblicata in data 12/09/2025 con Decreto del Ministero Della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000864 05-09-2025 nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della

Aeronautica Militare Direzione per l'Impiego del personale Militare dell'Aeronautica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica sanitaria disposta da questo Giudice e svolta dal Collegio Medico Legale della Difesa che, in sede di verifica (relazione depositata in data 11.11.2025), ha concluso che nel “

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]”;

Ritenuto che, alla luce di ciò, nelle more della definizione del merito della presente causa e in vista dell'integrazione del contraddittorio, il ricorrente debba essere ammesso interinalmente a completare l'iter concorsuale “con riserva”, fino all'inserimento nella graduatoria concorsuale con il punteggio che risulterà a lui spettante;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso, impugnata con i motivi aggiunti;

Ritenuto che sussiste, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica dei motivi aggiunti avverso la graduatoria risulta effettuata, al momento, soltanto nei confronti di due dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i

candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incumbenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, altresì, di richiedere alla stessa Amministrazione, entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, breve relazione di aggiornamento sulle prove che il ricorrente ha potuto sostenere e sullo stato dell'iter concorsuale che lo concerne;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 18 marzo 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare ammettendo con riserva il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale fino al suo inserimento in graduatoria nella

posizione che risulterà di spettanza;

- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 18 marzo 2026, ore di rito;

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

indicati.